

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1931)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1975

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1975 e 1976

ONOREVOLI SENATORI. — Il crescente fabbisogno di servizi sociali che Comuni e Province devono soddisfare e il continuo aumento dei costi generali rendono assai difficile per un gran numero di Amministrazioni comunali e provinciali il pareggio dei bilanci.

Nel 1973 sono stati autorizzati mutui a ripiano per circa 1.920 miliardi; per il 1974 il volume di tali mutui è destinato a crescere ulteriormente.

La situazione certo non potrà modificarsi di molto per il corrente anno.

Il Governo è ben consapevole della gravità del problema e intende approntare con ogni sollecitudine un piano di provvedimenti radicali e organici per il riequilibrio economico dei bilanci degli enti locali: a tal fine ha già predisposto uno schema di disegno di legge che attualmente trovasi in fase di concerto tra i Ministeri competenti.

Peraltro, si rende ben conto che difficilmente l'operazione potrà compiersi nel volgere di pochi mesi, postulando scelte politiche di estrema importanza e implicazioni di carattere finanziario che non potranno non ripercuotersi sull'intera economia del Paese.

D'altra parte è assolutamente necessario assicurare agli enti locali i mezzi per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione allo scopo di consentire il regolare assolvimento dei servizi pubblici di loro competenza.

Da ciò l'esigenza di prorogare per gli esercizi 1975 e 1976 le disposizioni di legge 12 novembre 1971, n. 952, sull'integrazione dei bilanci deficitari dei Comuni e delle Province.

Il proposto provvedimento di proroga si appalesa, inoltre, urgente, allo scopo di evitare i gravi inconvenienti verificatisi in pas-

sato, in analoghe situazioni; un eventuale ritardo, infatti, arrecherebbe oneri cospicui agli enti locali che, per far fronte alle ordinarie esigenze di cassa, sarebbero costretti a ricorrere ad ulteriori prestiti a breve termine gravati da elevatissimi interessi.

Resta fermo, comunque, che con il presente provvedimento non si intendono assolutamente eludere i problemi di più ampia portata che in tema di finanza locale attendono di essere al più presto risolti; ma, al contrario ed al limite si realizza una condizione per consentire, senza pregiudizio per l'ordinato svolgimento dei servizi degli enti locali, un più valido approfondimento delle questioni indubbiamente complesse che sussistono nella materia, al fine di pervenire alla soluzione più adeguata ed idonea del grave problema della finanza locale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, prorogate con la legge 29 gennaio 1974, n. 17, per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 si applicano anche ai bilanci deficitari dei Comuni e delle Province per gli esercizi 1975 e 1976.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.